Sent. n. 246/2025 pubbl. il 29/10/2025

Cron. n.: 5209/2025

Rep. n. 307/2025 del 30/10/2025

207/2025 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

Presidente relatore

Dott. Luca FUZIO

Giudice

Dott. Luca VERZENI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

BOTTI Dionisio (BTTDNS65R27A794A), nato a Bergamo il 27 ottobre 1965 e residente a I



(BG) in in Galactic State (BG)

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tagliabue

- RICORRENTE -

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato dalla parte ricorrente per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



Sent. n. 246/2025 pubbl. il 29/10/2025

Cron. n.: 5209/2025

Rep. n. 307/2025 del 30/10/2025

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte

di un indebitamento di circa euro 417 mila derivante dall'attività commerciale precedentemente

svolta;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale, documentate in

atti e verificate dal gestore della crisi, possa essere sottratto dalla liquidazione il reddito percepito dal

debitore, a eccezione di un quinto del medesimo, trattandosi di importo che già nella prospettiva del

legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di

rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente

obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che

dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

considerato che la liquidazione non potrà essere conclusa se non saranno decorsi tre anni dalla sua

apertura, come si evince dall'art. 282 comma primo c.c.i.i., a norma del quale, per le procedure di

liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o

anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura (C. Cost. sentenza 19 gennaio 2024 n. 6);

rilevato quindi che nel suddetto arco temporale dovrà essere acquisito, nei limiti testé precisati, il

reddito del debitore, cosicché la liquidazione potrà essere completata soltanto a seguito della

riscossione da parte del liquidatore di tali somme per il triennio successivo alla sentenza;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato

dall'O.C.C., avv. Monica Ghidetti, che ha verificato la completezza e attendibilità della

documentazione prodotta dalla parte ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica,

patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione

controllata del patrimonio della parte ricorrente;



Sent. n. 246/2025 pubbl. il 29/10/2025

Cron. n.: 5209/2025

Rep. n. 307/2025 del 30/10/2025

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere

nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

osservato inoltre che:

la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo

soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base

di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito

trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la

conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore

all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico,

perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore

dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non

dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;

l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i

compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono

il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale

disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata

dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);

il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022

sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale

base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta

dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,



Cron. n.: 5209/2025

Rep. n. 307/2025 del 30/10/2025

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BOTTI Dionisio

(BTTDNS65R27A794A), nato a Bergamo il 27 ottobre 1965 e residente a line (BG) in via

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina liquidatore l'avv. Monica Ghidetti;

ordina alla parte ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza

l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte

ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione

al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della

domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.

201 c.c.i.i.;

ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al

liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della parte ricorrente, a eccezione di un quinto

del medesimo, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore per il triennio successivo

alla presente sentenza detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse

sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione

della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati

durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui

beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei

creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente

4

Sent. n. 246/2025 pubbl. il 29/10/2025 Cron. n. : 5209/2025

Rep. n. 307/2025 del 30/10/2025

sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se parte ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.; dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo; ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..



Firmato Da: VINCENZO DOMENICO SCIBETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1dcc39b58a476eb73cffcfab7d7e683b

Sent. n. 246/2025 pubbl. il 29/10/2025 Cron. n. : 5209/2025 Rep. n. 307/2025 del 30/10/2025

Bergamo, 29 ottobre 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

